



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2018 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 112/CU del 30/10/2018 - Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto, integrazione del Fondo nazionale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport e del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- DI INTEGRARE** il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2018 di cui all'Intesa della Conferenza Unificata n. 112/CU nella seduta del 31/10/2018, che prevede per la Regione Marche la somma di € 7.175.083,56, con un Fondo Regionale dell'importo complessivo di € 950.000,00;
- DI STABILIRE** che le risorse di cui al precedente punto sono impiegate nelle seguenti aree di intervento e nelle quote di seguito indicate:

	Area di intervento	Fondo nazionale		Fondo regionale
		Importo in €	Quota %	Importo in €
1	Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine	5.175.083,56	72,13 %	950.000,00
2	Interventi a beneficio dei Nidi e dei Centri Infanzia	2.000.000,00	27,87 %	0
	Totali	7.175.083,56	100,00 %	950.000,00

- DI STABILIRE** che i fondi di cui al precedente punto 2 sono impiegati secondo i criteri di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente atto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. **DI STABILIRE** che dall'anno 2019 i nidi d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia non saranno più finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui all'art. 4 della L. 328/2000;
5. **DI SUBORDINARE** il trasferimento delle quote del Fondo nazionale di cui del precedente punto 2, secondo le quote ivi indicate, agli Enti locali in seguito all'avvenuto trasferimento da parte dello Stato ed al conseguente accertamento delle risorse;
6. **DI STABILIRE** che si fa fronte con le risorse di cui alla disponibilità già attestata con DGR n. 1626 del 03/12/2018 di richiesta parere in merito all'atto di che trattasi, del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 come di seguito ripartita:

Capitolo spesa	Importo
2120110019	77.839,05
2120110020	59.275,61
2120110021	12.885,34
2130110470	658.646,51
2130110568	71.537,43
2130110569	69.816,06
	950.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **LEGGE** 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- **LEGGE** 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”;
- **LEGGE REGIONALE** 14 marzo 1994, n. 7: “Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione”;
- **DGR** n. 865 dell'11 giugno 2012: “Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia” come modificata dalla DGR n. 1413 dell'8 ottobre 2012;
- **LEGGE REGIONALE** 13 maggio 2003, n. 9: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
- **REGOLAMENTO REGIONALE** 22 dicembre 2004, n. 13: “Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”.
- **LEGGE REGIONALE** 01 dicembre 2014, n. 32 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”.
- **D. Lgs.** 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- **Intesa della Conferenza Unificata** n. 112/CU del 31/10/2018 “Intesa, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – annualità 2018”
- **DGR** n. 1626 del 03/12/2018 “Richiesta di parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Annualità 2017 - Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione del Fondo".

MOTIVAZIONE

L'art. 20 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali sia destinato per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, attribuendo allo Stato il compito di ripartire le risorse alle Regioni ed agli enti locali. In particolare attribuisce al Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata il compito di provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Negli ultimi anni la quota di Fondo Nazionale per le Politiche Sociali da ripartire alle Regioni ha subito ripetute diminuzioni. A seguito di tali diminuzioni è opportuno utilizzare queste risorse contingentate per specifiche politiche di settore, evitando un trasferimento indistinto sul territorio. Tale soluzione dovrebbe consentire di dare maggiore incidenza di azione sulle linee di intervento indicate dell'allegato “1”, ossia:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine;
- Interventi a beneficio dei Nidi d'Infanzia e dei Centri Infanzia con pasto e sonno.

In data 31/10/2018 in sede di Conferenza Unificata è stata sancita l'intesa n. 112/CU del 31/10/2018 "Intesa, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – annualità 2018".

Tale atto prevede un trasferimento di risorse finanziarie alla Regione Marche pari ad € 7.175.083,56.

In sede di coordinamento tecnico sono state esplicate le difficoltà procedurali che hanno determinato il ritardo nell'adozione e nella pubblicazione dell'atto di ripartizione ed assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, principalmente determinato dalla predisposizione e adozione del Piano Sociale Nazionale 2018-2020, parte integrante e sostanziale del Decreto Ministeriale oggetto dell'Intesa. Tale Piano e le modalità procedurali necessarie alla sua adozione sono conseguenza delle novazioni normative determinate dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il Piano Sociale Nazionale, tra le altre cose, introduce ulteriori restrizioni circa l'utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali, imponendo che nel triennio in questione:

- non più del 60% delle risorse trasferite sia finalizzato al finanziamento generale del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- almeno il 40% sia finalizzato al rafforzamento dei servizi dell'area dell'infanzia e dell'adolescenza.

Inoltre, il medesimo Piano triennale prevede che, a decorrere dal secondo anno di vigenza dello stesso, i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi per la prima infanzia non siano più inclusi nel novero dei servizi su cui programmare l'utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Ciò, in virtù della collocazione dei medesimi servizi all'interno del "Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni" determinato dal D. Lgs. n. 65/2017.

Si ipotizza che la Corte dei Conti possa apporre il relativo timbro sul Decreto Ministeriale entro il 2018, ma non prima del 15/12 p.v.

In sede di Conferenza permanente dei Coordinatori di ATS (di cui all'art. 10 della LR n. 32/2014) i rappresentanti territoriali hanno evidenziato la necessità di trasferire celermente le risorse nazionali agli Enti Capofila di ATS entro l'anno 2018, al fine di evitare la determinazione di disavanzi contabili determinati dall'anticipazione del trasferimento regionale con risorse finanziarie locali. In analoga direzione si muove la richiesta avanzata dall'ANCI sempre in sede di Conferenza Unificata del 31/10/2018, proponendo che le Regioni procedano al successivo trasferimento delle risorse agli ATS e ai Comuni entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle Regioni da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali".

Alla luce dei ritardi dell'apparato centrale e delle necessità del territorio occorre pertanto procedere comunque, e celermente, con l'adozione dei criteri di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, pari ad € 7.175.083,56 così come integrate dalle risorse finanziarie regionali pari ad € 950.000,00.

Le aree di intervento su cui operare e le relative quote di ripartizione sono le seguenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Area di intervento	Fondo nazionale		Fondo regionale
		Importo in €	Quota %	Importo in €
1	Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine	5.175.083,56	72,13 %	950.000,00
2	Interventi a beneficio dei Nidi e dei Centri Infanzia	2.000.000,00	27,87 %	0
	Totali	7.175.083,56	100,00 %	950.000,00

In termini di cronoprogramma, tutti gli interventi maturano nell'anno 2018, in quanto gli Enti Locali hanno già sostenuto le relative spese.

Una volta adottato l'atto statale di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali si renderanno disponibili alla Regione Marche anche le risorse del Fondo di cui all'intesa n. 112/CU del 31/10/2018, che andranno ripartite tra le aree di intervento secondo le percentuali sopra indicate.

Quanto agli interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine, si ottempera ai principi della L. n. 184/83, così come modificata dalla legge n. 149/01, per cui il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno e, ove non sia possibile l'affidamento, si prevede l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

La Regione Marche ha adottato uno specifico modello organizzativo territoriale per sostenere l'affido implementando una rete di servizi socio-sanitari adeguati ed omogenei su tutto il territorio.

Inoltre con la Legge regionale n. 20/2002 poi modificata dalla L.R. 21/2016 è stata disciplinata la materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale ed in particolare sono state regolamentate le tipologie delle comunità di accoglienza per minorenni stabilendone i requisiti strutturali ed organizzativi.

Ancora, dal 1994 con la Legge Regionale n. 7 vengono assicurati annualmente contributi economici ai Comuni che erogano i servizi socio-educativi residenziali ai minorenni allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare e con la DGR 865/2012 così come modificata dalla DGR n. 1413/2012 sono stati approvati i criteri riportati nell'allegato "1" relativi agli interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine. Tali criteri ormai consolidati negli anni si ripropongono anche per gli interventi effettuati nell'annualità 2017, con le seguenti opportune integrazioni.

L'onere del pagamento delle rette di ospitalità dei minori presso comunità di tipo educativo rappresenta un costo gravoso, che i Comuni della Regione Marche si trovano a dover sostenere con difficoltà.

Tale onere viene particolarmente avvertito nei Comuni di piccole dimensioni che talvolta si vedono obbligati a pagare le rette di ospitalità per più minori contemporaneamente a fronte di esigue risorse finanziarie disponibili a bilancio, creando seri problemi di sostenibilità della spesa e di equilibri di bilancio.

Per tale motivo, oltre ai consueti interventi di cui alla DGR 865/12 e s.m.i., la Regione Marche intende supportare ulteriormente i Comuni di piccole dimensioni (fino a 3.000 abitanti) mediante la costituzione di un fondo straordinario, per cui all'interno della quota parte destinata agli interventi di cui alla L.R. 7/1994 pari ad € 6.125.083,56 verrà riservata una quota di € 150.000 quale contributo aggiuntivo da destinare ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ad ulteriore sostegno del pagamento delle rette relative all'ospitalità di minori allontanati dalla propria famiglia e collocati nelle comunità di tipo educativo, qualora



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

detti minori siano più di uno nell'annualità in riferimento alla quale viene concesso il contributo, che nel caso di cui al presente atto fa riferimento all'anno 2017.

Inoltre una ulteriore quota parte del fondo, quantificata in € 800.000,00 verrà destinata ai Comuni quale contributo finalizzato al rimborso di quota parte delle spese sanitarie che essi sostengono per i minori collocati fuori dalla famiglia di origine. Ciò in quanto la fase attuale si configura come transitoria, in attesa dell'approvazione dei Manuali di attuazione della L.R. n. 21/2016 all'interno del quale sarà prevista la compartecipazione sanitaria delle rette delle "Comunità socio-psico-educative integrate per minorenni" ai sensi del DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Quanto agli interventi a beneficio dei Nidi d'Infanzia e dei Centri Infanzia con pasto e sonno, la Regione Marche con la Legge regionale n. 9/2003 e con Regolamento regionale n. 13/2004, ha disciplinato i requisiti strutturali dei servizi socio-educativi ed i requisiti professionali del personale operante in tali servizi.

Nello specifico gli artt. 6 e 7 della suddetta legge individuano i nidi d'infanzia ed i centri per l'infanzia che prevedono il pasto ed il sonno, quali servizi aventi la finalità di promuovere lo sviluppo psico-fisico del bambino, sostenendo le famiglie nell'espletamento delle funzioni educative e nella difficoltà a conciliare il lavoro e gli impegni familiari che condiziona fortemente le scelte della coppia per ciò che riguarda il numero dei figli e la partecipazione al mondo del lavoro.

Per questo motivo, l'art. 18 della citata Legge regionale n. 9/2003 prevede che per la realizzazione e gestione di tali servizi concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati. I criteri riportati nell'allegato "1" relativamente agli interventi a beneficio dei Nidi d'Infanzia e dei Centri Infanzia con pasto e sonno si applicano ai servizi erogati nell'annualità 2017.

Peraltro, il nuovo Piano Sociale Nazionale triennale introduce alcune restrizioni circa l'utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali: a decorrere dall'anno 2019 i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi per la prima infanzia non potranno più rientrare nei termini della programmazione dell'utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Ciò, in virtù della collocazione dei medesimi servizi all'interno del "Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni" di cui al D. Lgs. n. 65/2017.

Pertanto con la presente deliberazione si stabilisce che, dal succitato anno 2019, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia non saranno più finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui all'art. 4 della L. 328/2000 e dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali di cui all'art. 27 della LR n. 32/2014.

Nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente atto, sono riportate le aree di intervento regionale con il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2018, così come integrato con risorse regionali e le rispettive dotazioni finanziarie.

Nell'attesa della formale adozione e pubblicazione dell'atto di assegnazione e trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il presente atto trova copertura sulle risorse regionali, pari a € 950.000,00 a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:

Capitolo spesa	Importo
2120110019	77.839,05
2120110020	59.275,61
2120110021	12.885,34



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2130110470	658.646,51
2130110568	71.537,43
2130110569	69.816,06
	950.000,00

Le suddette risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché codifica siope o la rimodulazione tra capitoli della medesima missione/programma.

Per quanto attiene il capitolo di spesa n. 2130110174, trattasi di risorse a carico di capitolo finanziato dal fondo sanitario indistinto per il quale si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.,

Con DGR n. 1626/2018 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2018 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 112/CU del 30/10/2018 - Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto, integrazione del Fondo nazionale"

Il C.A.L. (Commissione Autonomie Locali) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007 in data 17/12/2018.

La competente Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 49/2013 in data 13/12/2018 prevedendo che "con riferimento agli interventi in favore di minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine:

1. siano rispettate, da parte delle strutture di accoglienza residenziale, le tariffe indicate alla lettera a.2);
2. siano i servizi sociali del comune a scegliere, nel rispetto della normativa vigente in materia, la struttura residenziale di accoglienza."

Al fine di accogliere le raccomandazioni espresse la Giunta Regionale e l'ASUR si sono attivate per istituire un tavolo di lavoro unitamente al Tribunale dei Minorenni, dal quale dovranno scaturire delle linee guida da applicare sull'intero territorio regionale finalizzate a definire gli interventi e le modalità di tutela dei minori. All'interno di tale contesto verranno considerate anche le azioni relative alle raccomandazioni esposte.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giovanni Pozzari)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 950.000,00 intesa come disponibilità a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 1626 03/11/2018 del ... per il medesimo importo come segue:

Capitolo spesa	Importo
2120110019	77.839,05
2120110020	59.275,61
2120110021	12.885,34
2130110470	658.646,51
2130110568	71.537,43
2130110569	69.816,06
	950.000,00

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2
(Federico Farnetti)

20/12/18

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Il sottoscritto, dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E – ANNUALITÀ 2018 E INTEGRAZIONE REGIONALE

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CIASCUNA AREA DI INTERVENTO.

INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORENNI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA DI ORIGINE

Le risorse pari complessivamente ad € 6.125.083,56 sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) € 5.175.083,56 sono destinati alle seguenti tipologie di interventi:

Il trasferimento agli EE.LL. di tali risorse è subordinato all'avvenuto trasferimento delle stesse da parte dello Stato ed al conseguente accertamento delle medesime risorse da parte della Regione Marche

a.1) Affidamento familiare

I riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare sono i seguenti:

- a) parametro di riferimento nazionale oggettivo e collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- b) variazioni, rispetto al parametro medio, in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- c) diversificazione delle quote rispetto alla varie tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti:

Relativamente al punto a), anche in relazione al fatto che nei Comuni che hanno maggiormente fatto ricorso all'affidamento familiare, la quota di rimborso prevista si attesta attorno ai 500,00 €, è stato individuato come parametro di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni (€ 637.82).

Relativamente al punto b), le situazioni particolari che si prevedono e le variazioni derivanti rispetto al parametro medio individuato, sono le seguenti:

- neonati +10 % del parametro base
- disabili +50 % del parametro base.

Per neonati devono intendersi i minori compresi fra 0 e 12 mesi di età.

Per disabili devono intendersi quei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 20 marzo 2012.

Relativamente al punto c), le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono:

<i>Tipologia intervento</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Contributo economico</i>
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base
Affido etero familiare parziale	Diurno con pasto	50 % del parametro base
	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido etero familiare a famiglia in rete	A tempo pieno	+40 % parametro base alla rete

a.2) Strutture residenziali di accoglienza per i minorenni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le tariffe indicate, onnicomprensive, si riferiscono ai parametri della L.R. 20/02 e del R.R. 1/04; il valore medio è stato calcolato in relazione a costi medi relativi ai seguenti centri di costo: prestazioni socio-educative, vitto e alloggio, gestione servizio, struttura, amministrazione; alle strutture residenziali nulla è dovuto per figure o prestazioni professionali aggiuntive o per requisiti addizionali rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale. La variabilità del 10% in diminuzione o in maggiorazione delle tariffe medie indicate rappresenta il valore minimo e massimo delle tariffe consentite; tiene conto da un lato di fattori quali l'applicazione di diversi CCNL, la diversa titolarità dell'immobile, la variabilità dei costi generali e, dall'altro, dei margini di negoziazione tra gli enti pubblici e i soggetti gestori.

Riepilogo:

Struttura di accoglienza residenziale	Codice	Tariffa minima	Tariffa media	Tariffa massima
Comunità Alloggio per Adolescenti (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CAAD	€ 51,75	€ 57,50	€ 63,25
Casa famiglia (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CF	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04
Comunità Familiare (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CFA	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04
Comunità familiare per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CFM	€ 62,10	€ 69,00	€ 75,50
Comunità educativa per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CEM	€ 84,33	€ 93,70	€ 103,07
Comunità di pronta accoglienza per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CPAM	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00

Il riconoscimento delle tariffe proposte comporta che le strutture residenziali certifichino l'effettivo inquadramento contrattuale degli operatori socio-educativi e delle altre figure previste nei parametri di riferimento considerati (tariffario regionale per le cooperative sociali).

Per le situazioni in cui Comunità Educative (CEM) o Comunità Familiari (CFM) accolgano anche le mamme dei bambini ospitati, si può riconoscere una quota forfettaria massimo di € 30,00, pari alla tariffa giornaliera senza i costi per le prestazioni socio-educative.

Destinatari del finanziamento sono gli Ambiti territoriali sociali, ai Comuni capofila dei quali viene assegnata e liquidata la quota spettante per i servizi residenziali e che sono tenuti a ripartirla fra i comuni ricompresi nel loro territorio sulla base degli accordi assunti in precedenza fra essi o, in assenza degli stessi, sulla base dei risultati delle istruttorie regionali.

Il contributo regionale viene utilizzato, secondo il seguente ordine di priorità, per:

- coprire il 90% dei costi sostenuti per l'affidamento familiare da tutti i Comuni;
- coprire almeno il 40% delle spese per l'ospitalità in comunità dei minori sostenute dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- coprire almeno il 40% delle spese sostenute da tutti i Comuni per i minori stranieri non accompagnati;
- distribuire il resto ai Comuni con più di 5.000 abitanti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:

- un fondo comune per le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare ed all'accoglienza in comunità;
- un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a);
- l'associazione, per adesione, di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il finanziamento regionale per l'affido familiare viene erogato ai Comuni nella misura prevista dai punti precedenti solo se i contributi assegnati alle famiglie affidatarie raggiungono almeno l'80% delle quote indicate nella presente deliberazione; se il contributo erogato dai Comuni alle famiglie affidatarie è compreso tra il 60% e l'80% delle quote medesime, il finanziamento regionale viene decurtato del 50%; se il contributo dei Comuni alle famiglie affidatarie è inferiore al 60% delle quote, non viene assegnato alcun finanziamento regionale.

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali di cui ai punti precedenti vengono parimenti ridotti in proporzione, seguendo l'ordine di priorità sopra indicato.

Sono ammissibili ai contributi di cui alla presente deliberazione le spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente agli Ambiti territoriali sociali a parziale compensazione di quanto speso dai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza della struttura residenziale.

b) € 150.000,00 sono destinati alla seguente tipologia di intervento:

Quota di sostegno ai Comuni di popolazione < 3000 abitanti con due o più minori inseriti in Comunità

È concesso un contributo aggiuntivo per i Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ad ulteriore sostegno del pagamento delle rette relative all'ospitalità di minori allontanati dalla propria famiglia e collocati nelle comunità di tipo educativo, qualora detti minori siano più di uno nell'annualità in riferimento alla quale viene concesso il contributo.

Il contributo, pari complessivamente ad € 150.000, è concesso in misura direttamente proporzionale al totale della spesa effettivamente sostenuta per gli anzidetti interventi, sulla base delle richieste presentate, in riferimento ai minori in comunità di tipo educativo, dagli Ambiti Territoriali Sociali nell'annualità 2016 per i propri Comuni con popolazione < 3000 abitanti, ai sensi della LR 7/94 e relative delibere attuative, nel limite massimo di € 10.000,00 per ognuno di detti minori e comunque non oltre l'importo totale della spesa stessa.

Qualora, a seguito di compimento dei criteri di riparto sopra stabiliti, dovessero risultare delle economie su tale stanziamento, le stesse verranno ripartite tra tutti gli altri Comuni, sulla base dei criteri di cui al precedente punto a.2)

c) € 800.000,00 sono destinati alla seguente tipologia di intervento:

Quota destinata ai Comuni con minori collocati fuori dalla famiglia di origine per le spese sanitarie.

È stabilita la quota pari ad € 800.000,00 di derivazione sanitaria da destinare ai Comuni che abbiano inserito minori, residenti nel proprio territorio, in una delle tipologie di Comunità educative sopra indicate o presso famiglia affidataria.

La somma in questione sarà ripartita in maniera uniforme tra i Comuni fino ad esaurimento della stessa, quale rimborso parziale per le spese sanitarie sostenute per i minori fuori famiglia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INTERVENTI A BENEFICIO DEI NIDI E DEI CENTRI INFANZIA

Le risorse pari complessivamente ad € 2.000.000,00 sono ripartite secondo i seguenti criteri

Il trasferimento agli EE.LL. di tali risorse è subordinato all'avvenuto trasferimento delle stesse da parte dello Stato ed al conseguente accertamento delle medesime risorse da parte della Regione Marche

Le risorse sono trasferite agli ATS e sono destinate alle spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e centri per l'infanzia con pasto e sonno che i gli EE.LL. singoli ed associati gestiscono in forma diretta o attraverso convenzione con soggetti privati autorizzati e accreditati.

Sono ammessi a contributo i servizi pubblici e i servizi privati – questi ultimi per i soli posti convenzionati - in proporzione ai giorni di attività svolta nell'anno solare.

Lo stanziamento regionale è ripartito tra i gli Ambiti Territoriali Sociali sulla base del numero dei posti bambino di ciascuno dei Comuni ricompresi, nel modo seguente:

- Quota teorica di € 1.550,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- Quota teorica di € 1.500,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti;
- Quota teorica di € 1.400,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il totale calcolato sulla quota teorica viene rimodulato in relazione all'effettivo stanziamento disponibile.

E' considerato ammissibile a finanziamento il numero dei bambini iscritti e frequentanti e per i quali i Comuni hanno presentato richiesta di contributo, nel limite massimo del numero dei posti autorizzati (capacità ricettiva).